

**Studio Tecnico**  
**PROGETTO AMBIENTE di**

**Stefano Geom. Pierazzini**

Via A. Ponchielli n°8 – 24027 Nembro BG


Tel: 035.4127037 Fax: 035.4127549

E-mail: [info@studioprogettoambiente.com](mailto:info@studioprogettoambiente.com)

Pec: [stefano.pierazzini@geopec.it](mailto:stefano.pierazzini@geopec.it)

**Collaboratori: Stefano Geom. Brissoni**

**Andrea Geom. Siperioni**



**COMUNE DI VILLA DI SERIO**

## **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE** **al Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale**



Approvato A.T.S.

N° \_\_\_\_\_

Del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Approvato A.R.P.A.

N° \_\_\_\_\_

Del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Adottato D.C.C.

N° \_\_\_\_\_

Del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Approvato D.C.C.

N° \_\_\_\_\_

Del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 2	

## INDICE

<b>1. ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE</b>	3
<b>2. RECINZIONE CIMITERIALE</b>	3
<b>3. CARATTERISTICHE DEL CIMITERO</b>	3
<b>4. AREE DI INUMAZIONE</b>	3
<b>5. CARATTERISTICHE DELLE AREE DI INUMAZIONE</b>	4
<b>6. CARATTERISTICHE DELLE ZONE DI TUMULAZIONE</b>	5
<b>7. MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI</b>	6
7.1. Norme generali.....	6
7.2. Categorie di intervento.....	8
7.2.1. Manutenzione ordinaria.....	9
7.2.2. Manutenzione straordinaria.....	9
7.2.3. Restauro e risanamento conservativo.....	10
7.2.4. Ristrutturazione edilizia.....	12
7.2.5. Demolizione.....	13
7.2.6. Nuova costruzione.....	13
7.3. Parametri edilizi generali.....	15
<b>8. LAPIDI E MONUMENTI CIMITERIALI</b>	15
<b>9. MONUMENTI FUNEBRI, LAPIDI, TARGHE</b>	15
<b>10. COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO</b>	16
<b>11. TITOLI ABILITATIVI</b>	16
<b>12. DISPOSIZIONI OPERATIVE GENERALI</b>	18
<b>13. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI</b>	20
<b>14. ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI</b>	21
<b>15. ESTROMISSIONE DI IMPRESE DAI CIMITERI</b>	21
<b>16. RIMOZIONI – OPERE ABUSIVE</b>	22
16.1. Rimozione di manufatti e ornamenti.....	22
16.2. Opere abusive.....	22
<b>17. SANZIONI E INTEGRAZIONI PER OPERE NON PREVISTE</b>	23
17.1. Violazioni e norme comportamentali.....	23
17.2. Violazioni da parte di imprese operanti nel Cimitero.....	23
<b>18. SEPOLTURE PRIVATE</b>	24
<b>19. CAMERA MORTUARIA (DEPOSITO MORTUARIO)</b>	25
<b>20. OSSARIO COMUNE</b>	26
<b>21. ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE</b>	26
<b>22. SOPPRESSIONE DEL CIMITERO</b>	27
<b>23. REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO</b>	28

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 3	

## **1. Zona di Rispetto Cimiteriale**

I cimiteri comunali devono essere isolati dall'abitato mediante opportuna zona di rispetto di ampiezza minima pari a 200 metri, al cui interno valgono i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.

La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole di ATS e ARPA.

Internamente all'area di rispetto possono essere realizzati aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

## **2. Recinzione Cimiteriale**

I cimiteri comunali devono essere dotati di idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna.

## **3. Caratteristiche dei Cimiteri**

I cimiteri devono essere approvvigionati di acqua potabile e dotati di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tutta l'area dei cimiteri deve rispondere alla normativa vigente in tema di superamento delle barriere architettoniche. Le norme di questo articolo sono valide per tutti cimiteri comunali ad eccezione del cimitero di Brumano, che deve solamente essere approvvigionato di acqua potabile.

## **4. Aree di Inumazione**

Nel cimitero deve essere prevista un'area di inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un tempo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 4	

## **5. Caratteristiche delle Aree di Inumazione**

Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica; il fondo delle fosse per inumazione deve essere distante almeno 50 cm dalla falda freatica.

Le aree di inumazione sono divise in riquadri e i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento di cadaveri; essi devono essere provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura della Pubblica Amministrazione, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Nei campi di inumazione è concesso porre la croce con targa di riconoscimento o lapide, e si possono inserire cordoli di delimitazione della sepoltura senza prevedere lastra di copertura dell'area.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2,00 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata in superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per la sepoltura di cadaveri di persone oltre i dieci anni di età hanno una profondità compresa tra 1,50 e 2,00 metri; nella parte più profonda hanno lunghezza di almeno 2,20 metri e larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per lato.

Le fosse per la sepoltura di cadaveri di persone sotto i dieci anni di età hanno una profondità compresa tra 1,00 e 1,50 metri; nella parte più profonda hanno lunghezza di almeno 1,50 metri e larghezza di almeno 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 per lato.

La superficie della fossa lasciata aperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno deve essere pari almeno a 0,60 mq per fossa di adulti e 0,30 mq per fossa di bambini.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni. Nell'area di cui sopra non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 5	

c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;

d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore; sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo di duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

## **6. Caratteristiche delle Zone di Tumulazione**

I loculi, ipogei o epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi ed individuali. Ogni loculo deve essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia stato movimentato un altro feretro. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda sono previste adeguate soluzioni di impermeabilizzazione. I loculi possono essere a più piani sovrapposti; la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia stata costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 6	

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## **7. Modalità di Esecuzione degli Interventi**

### **7.1 Norme generali**

All'interno dei Cimiteri comunali gli interventi edilizi sono realizzati direttamente dal Comune fatti salvi quelli da effettuare su aree in concessione per la realizzazione di Tombe o Cappelle.

Ogni intervento di nuova costruzione segue le procedure in materia edilizia correnti, fatte salve le norme che regolano la materia dei Lavori Pubblici. In ogni caso le costruzioni dovranno ottenere il parere favorevole del servizio igiene dell'ATS competente di zona.

Per quanto riguarda l'edificazione privata, il concessionario è tenuto a richiedere il titolo abilitativo necessario in funzione alla tipologia di intervento. Sulla richiesta, qualora dovuta, si esprimerà la Commissione per il paesaggio, che ne valuterà l'aspetto estetico - architettonico. La richiesta è obbligatoria per la costruzione delle cappelle di famiglia mentre per i manufatti interrati (tombe di famiglia) e per gli altri interventi l'iter amministrativo ed i documenti necessari verranno esposti all'interno dei capitoli seguenti.

La posa di monumenti e lapidi, è autorizzata dal responsabile del Servizio Cimiteriale.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono autorizzati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale. Restano in ogni caso confermate le competenze dell'A.T.S. ai sensi del DPR 285 del 10/09/1990 e s.m.i..

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 7	

L'edificazione e la trasformazione esterna ad ogni singolo cimitero comunale è soggetta alle norme ed alle previsioni del presente Piano Regolatore Cimiteriale.

Nel complesso tutti gli interventi da eseguire all'interno dei cimiteri comunali dovranno essere conformi alle previsioni contenute all'interno del Piano Regolatore Cimiteriale nonché alla normativa tecnica di settore.

Per i casi non espressamente trattati all'interno delle presenti norme si rimanda alle specifiche normative di settore quali ad esempio:

### ***Normativa Comunale***

*Piano Regolatore Cimiteriale;*

*Regolamento di Polizia Mortuaria.*

### ***Normativa Regionale***

*Legge Regionale 18 Novembre 2003 n°22;*

*Regolamento Regionale Lombardia 9 Novembre 2004 n°6;*

*Delibera Giunta regionale n VII/20278 del 21.01.2005;*

*Circolare Regionale Lombardia 30 maggio 2005 n°21 (Sanità);*

*Circolare Regionale Lombardia 12 marzo 2007 n°9/SAN07;*

*Regolamento Regionale Lombardia 6 Febbraio 2007 n°1;*

*Legge Regionale 8 Febbraio 2005 n°6;*

*Legge Regionale 30/12/2009 n° 33*

### ***Normativa Nazionale***

*Codice Civile;*

*R.D. 27.7.1934 n. 1265 T.U.LL.SS.;*

*D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";*

*Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 - "Regolamento di polizia mortuaria.*

*Circolare esplicativa";*

*Legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";*

*Circolare n. 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità.*

## 7.2 Categorie di intervento

Le tipologie di interventi edilizi ammessi sono quelli definiti all'interno dell'Art. 27 "Definizione degli Interventi Edilizi" di cui al Titolo I "Disciplina degli Interventi sul Territorio" della Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12, "Legge per il Governo del Territorio", e precisamente:

- a) "manutenzione ordinaria";
- b) "manutenzione straordinaria";
- d) "restauro e risanamento conservativo";
- f) "ristrutturazione edilizia";
- h) "demolizione";
- i) "nuova costruzione".

Gli interventi edilizi, di cui al precedente comma, possono essere realizzati dal Comune o dal Privato, nelle aree di intervento omogenee e sui manufatti, con le modalità stabilite dalle tabelle di seguito riportate.

Tutti gli interventi edilizi da effettuare all'interno del cimitero comunale devono essere conformi alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale e rispettare le prescrizioni e gli iter autorizzativi esposti all'interno delle presenti norme.

<b>INTERVENTO EDILIZIO</b>	<b>TITOLO ABILITATIVO</b>	<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	<b>PARERE</b> (Commissione Paesaggio)
<b>Manutenzione Ordinaria</b>	COMUNICAZIONE	Uff. Servizi Cimiteriali	NO
<b>Manutenzione Straordinaria</b>	S.C.I.A./C.I.L.A.	Uff. Servizi Cimiteriali	A discrezione del R.U.P.
<b>Restauro e Risanam. Conservativo</b>	P.d.C./S.C.I.A.	Uff. Servizi Cimiteriali (con parere U.T. Edilizia Privata ed Urbanistica)	SI
<b>Ristrutturazione Edilizia</b>	P.d.C./S.C.I.A.		SI
<b>Demolizione</b>	P.d.C./S.C.I.A.		A discrezione del R.U.P.
<b>Nuova Costruzione</b>	P.d.C./S.C.I.A.		SI

*Tab. 01 – Procedure per i Differenti Interventi Edilizi*

All'interno della Tabella 01 vengono espone, per ogni tipologia di intervento edilizio da effettuare all'interno della struttura cimiteriale, il titolo abilitativo richiesto, l'ufficio di competenza e la necessità o meno del parere della Commissione per il Paesaggio comunale.



COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 9	

### **7.2.1. Manutenzione ordinaria**

1. Sono lavori di manutenzione ordinaria le opere pertinenti il ripristino o la riparazione parziale di pavimentazione, intonaci, tinteggiature, rivestimenti, opere in ferro; la riparazione, l'impermeabilizzazione o il ripristino parziale delle coperture; il ripristino o la riparazione degli impianti elettrici. In particolare, in ambito cimiteriale si considerano la posa o la sostituzione di lapidi; la posa o la sostituzione di arredi funebri, di iscrizioni o di arredi vegetali in vaso o fioriera.

2. Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, elementi architettonici o decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture delle singole unità (cappelle, tombe) o dei singoli settori, purché ne siano conservati i caratteri originari, quali per esempio materiali, forma e colore. Tra queste:

- a) ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci, e di rivestimenti;
- b) pulitura delle facciate;
- c) riparazione, e sostituzione parziale del manto di copertura;
- d) riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali;
- e) ripristino o riparazione degli impianti elettrici;
- f) riparazione e sostituzione parziale di infissi e opere in ferro;
- g) posa o sostituzione di lapidi;
- h) posa o sostituzione di arredi funebri, iscrizioni o arredi vegetali.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria del Privato sono liberamente eseguibili sui manufatti solo quando conformi alle presenti norme e secondo le prescrizioni di cui all'Allegato.

4. Con riferimento agli impianti e apparecchi igienico-sanitari già esistenti sono ammesse come manutenzione ordinaria opere di riparazione, sostituzione e parziale adeguamento.

### **7.2.2. Manutenzione straordinaria**

1. Sono lavori di manutenzione straordinaria le opere di completo rifacimento del tinteggio delle facciate, la sostituzione del rivestimento esterno, la riparazione o il consolidamento di parti strutturali, la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superficie e di volumi, ovvero del numero di loculi e tumuli.

2. Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse, sulla base di un progetto unitario eseguito per ciascun settore del cimitero o per ciascuna unità (tomba, cappella), opere di:

- a) rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti;

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 10	

- b) tinteggiatura;
- c) impermeabilizzazione e rifacimento totale del manto di copertura;
- d) sostituzione di infissi, elementi decorativi ed elementi di arredo (panchine o fontane)
- e) integrazione e completamento della vegetazione esistente, abbattimento di alberi
3. Per le Strutture di Pregio Storico-Architettonico sottoposte a Vincolo, le opere di conservazione e valorizzazione della tinteggiatura e degli intonaci dovranno essere eseguite previa indagine stratigrafica finalizzata all'individuazione del colore originale.
4. Nelle aree non soggette a tutela o conservazione è ammessa la realizzazione di nuovi rivestimenti in materiale diverso da quello originale e l'inserimento di nuovi elementi ornamentali.
5. Con riferimento agli elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali o orizzontali, scale, tetto) sono ammesse opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri portanti, qualora siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
6. Con riferimento agli impianti igienico-sanitari, sono ammesse opere di installazione ed integrazione.
7. Con riferimento agli impianti tecnologici (impianti elettrici, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio e ascensori; allarmi; videosorveglianza; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) sono ammesse opere di installazione di impianti tecnologici non presenti in precedenza e delle relative reti.
8. Nel caso di manutenzione straordinaria su unità soggette a tutela così come individuate all'interno del Piano Regolatore Cimiteriale, gli interventi devono essere eseguiti solo previo rilascio di parere favorevole da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di competenza.

### **7.2.3. Restauro e risanamento conservativo**

1. Sono lavori di restauro e risanamento conservativo gli interventi sugli edifici che costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico. Tali interventi riguardano il consolidamento statico della struttura e l'eliminazione di superfetazioni.
2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere eseguiti solo previa presentazione di un progetto di restauro firmato da un tecnico abilitato.
4. Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 11	

5. Con riferimento alle finiture interne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, controsoffitti, elementi architettonici e decorativi, pavimenti) sono ammesse opere di ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio o del manufatto e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio. Non è ammesso l'impovertimento dell'apparato decorativo.

6. Con riferimento agli elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti, scale e rampe, tetto ecc.):

a) sono ammessi:

- opere di ripristino, consolidamento statico e modifica degli elementi strutturali;
- il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti;
- devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazioni della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio;
- modeste integrazioni degli elementi strutturali, per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio.

b) non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all'installazione degli impianti tecnologici.

7. Con riferimento alle murature perimetrali, ai tamponamenti e alle aperture esterne sono ammesse opere aventi scopo di:

- a) ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari;
- b) rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento.

8. Con riferimento ai tramezzi e alle aperture interne, sono ammesse:

- a) opere di ripristino e valorizzazione degli ambienti interni e con particolare attenzione per gli ambienti interni caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi;
- b) modificazioni dell'assetto planimetrico, determinate da mutate esigenze funzionali e d'uso, che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti;

9. Con riferimento agli impianti ed apparecchi igienico-sanitari, sono ammesse opere di realizzazione e ampliamento degli stessi, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti.

10. Con riferimento agli impianti tecnologici (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento e ascensori, antincendio; reti e impianti di trattamento,

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 12	

allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) sono ammesse opere di installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti.

#### **7.2.4. Ristrutturazione edilizia**

1. Sono lavori di ristrutturazione edilizia gli interventi ai manufatti che, pur non presentando particolari caratteristiche storiche o tipologiche, assumono un forte impatto in riferimento all'organizzazione dell'impianto cimiteriale.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.

2. Nell'ambito degli interventi di "ristrutturazione edilizia" sono compresi anche quelli consistenti opere di demolizione e successiva ricostruzione di un manufatto/fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'installazione di impianti tecnologici", il riadattamento dei campi di inumazione mediante l'uso di sistemi di sepoltura ad elementi scatolari e la correzione del terreno con enzimi per facilitare la scheletrizzazione delle salme.

3. Nei casi di "ristrutturazione edilizia" non comportante demolizione e ricostruzione, è ammessa la modifica della sagoma alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento o diminuzione del volume;
- b) per giustificate esigenze di funzionalità della struttura e previo parere favorevole della Commissione per il paesaggio è ammessa la traslazione del volume fino ad un massimo del 20% di quello esistente;
- c) divieto di realizzazione di volumi aggiuntivi, ad eccezione di quelli tecnici;
- d) l'altezza massima non può superare quella esistente;

4. Nei casi di "ristrutturazione edilizia" comportante demolizione e successiva fedele ricostruzione del fabbricato:

- a) la modifica della sagoma è ammessa alle seguenti condizioni:
  - realizzazione di nuovi volumi tecnici;
  - realizzazione di opere finalizzate all'adeguamento antisismico;
- b) la fedele ricostruzione del fabbricato non deve necessariamente avvenire mediante la ripetizione degli elementi formali e delle tecnologie costruttive originarie, ma può essere realizzata seguendo nuovi processi tecnologici, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera a).

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 13	

6. Il riadattamento dei campi di inumazione, eseguito dal Comune, comporta la preliminare analisi chimica. Tale intervento comporta inoltre la realizzazione di provvedimenti per la messa in sicurezza idraulica (sistemi drenanti, ecc.).

7. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono rispettare le previsioni e prescrizioni del P.R.C.

### **7.2.5. Demolizione**

1. Gli interventi di demolizione prevedono l'eliminazione di parti incongrue esistenti, anche per la futura ricostruzione di oggetti diversi.

2. Gli interventi di demolizione sono di competenza del Comune e dei privati relativamente alla competenza delle aree e dei manufatti che questi interessano.

3. A decadenza delle concessioni, i manufatti in concessione privata nelle aree soggette a configurazione morfologica devono essere rimossi.

Per questa specifica situazione si richiama l'Art. 63 D.P.R. 285/1990:

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

### **7.2.6. Nuova costruzione**

1. Gli interventi di nuova costruzione possono essere di competenza pubblica o privata.

Sono di competenza pubblica gli interventi di nuova costruzione di:

- a) strutture ad avelli, ossari o nicchie cinerarie;
- b) campi di inumazione;
- c) strutture di tumulazione;
- d) cippi commemorativi e monumenti;
- e) servizi;
- f) percorsi;
- g) aree verdi e arredi;
- h) ingressi e recinzioni;
- i) parcheggi, parchi della memoria, zone filtro e di riqualificazione del recinto, fermate autobus;
- j) attività commerciali, chioschi;
- k) manufatti speciali per attrezzature impiantistiche.

Sono di competenza privata:

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 14	

- l) cappelle/edicole;
- m) tombe;
- n) piccoli manufatti di arredo delle fosse;
- o) cippi commemorativi e monumenti.
2. Tutti gli interventi di nuova costruzione devono essere eseguiti nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni indicate all'interno del P.R.C. e in conformità alla normativa di settore.
3. La realizzazione dei manufatti di pertinenza pubblica di cui alla lett. a), e) (colombari, servizi) è subordinata alla presentazione di uno studio geologico costituito da relazione e risultati di analisi geotecniche.
4. I manufatti di nuova costruzione di cui alla lett. a), e) (colombari, servizi) non devono superare l'altezza degli edifici esistenti misurata alla linea di gronda, e devono mantenere una coerenza morfologica e tipologica con il contesto.
5. Per le eventuali aree di espansione, gli interventi di nuova costruzione a), b), c) (colombari, campi di inumazione o tumulazione) potranno essere realizzate previa recinzione dell'area interessata, con struttura in muratura intonacata alta almeno 2 metri come prescritto dalla normativa di settore.
6. La realizzazione di nuovi campi di inumazione/tumulazione deve rispettare le indicazioni dell'art.2, comma 1-2-3-4 del R.R. 4/2006, "Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della L.R. 19/2004" e l'art.72 del D.P.R. 285/1990.
7. La realizzazione di nuovi campi di inumazione/tumulazione comporta la preliminare analisi chimica e/o eventuale correzione della composizione litologica con emendanti. Tale intervento comporta inoltre la realizzazione di provvedimenti per la messa in sicurezza idraulica (sistemi drenanti, ecc).
8. Per la eventuale realizzazione futura di nuovi campi di inumazione dovranno essere impiegati i sistemi di sepoltura e gli standard esistenti.
9. I progetti di completamento di strutture di sepoltura devono essere realizzati curando l'integrazione formale e materica con l'esistente e possono prevedere l'inserimento di spazi accessori alle funzioni cimiteriali.
10. Nelle nuove costruzioni sono sempre vietati intonaci e rivestimenti plastici, colori al quarzo, serramenti in alluminio anodizzato.

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 15	

### **7.3 Parametri edilizi generali**

I presenti parametri si applicano a tutti i fabbricati del cimitero con esclusione delle aree date in concessione ai privati per le quali si applicano specifiche prescrizioni.

Altezze fabbricati h =	6,00 m
Distanze tra fabbricati =	3,00 m
Quota 0,00 =	piano marciapiede
Larghezza minima viali pedonali =	1,20 m
Larghezza minima viali di servizio =	2,50 m
Altezza minima recinzione cimitero =	2,50 m

In sede esecutiva possono essere apportate piccole variazioni per esigenze tecnico - architettoniche ed esecutive. La traslazione di campi, fabbricati e loculi è consentita solo in sede esecutiva al solo fine di una migliore utilizzabilità degli stessi, in relazione al solo uso cui sono stati destinati e previa dimostrazione del rispetto delle superfici minime prescritte dal Piano Cimiteriale.

Detta autorizzazione è data dal Consiglio Comunale con atto deliberativo motivato, previo parere favorevole ATS e ARPA.

## **8. Lapidi e Monumenti Cimiteriali**

Tutti i manufatti ossari, loculi, tombe famiglia, devono essere autorizzati secondo quanto previsto dal Regolamento Cimiteriale del Comune di Villa di Serio. Il Permesso di Costruire ai sensi della normativa edilizia vigente è comunque dovuto per la realizzazione di tombe famiglia in muratura e cappelle funerarie. Il sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne fanno richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

## **9. Monumenti Funebri, Lapidi, Targhe**

Ogni manufatto posto sulla sepoltura di un defunto deve riportare, inciso in modo chiaro, sulla parte inferiore sinistra, la numerazione assegnata alla sepoltura stessa. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo e dovranno avere le dimensioni e le caratteristiche conformi al Regolamento Cimiteriale del Comune di Villa di Serio.

La misura dell'altezza di cui sopra si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno.

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 16	

Le sottocordonate dei monumenti trentennali e cinquantennali devono avere una sezione minima di 10 x 10 cm e campi comuni con una sezione minima 5 x 10 cm in verticale.

La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui sopra.

È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo. Per i campi comuni è consentito eseguire il perimetro a contenimento del giardino con lastre di marmo carrara bianco.

È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

## **10. Commissione per il paesaggio**

La Tabella 01 individua gli interventi per i quali è necessario il parere della Commissione per il paesaggio come disciplinata dal Regolamento Edilizio.

Per gli interventi riguardanti le strutture che il PRC individua come Sottoposte a Vincolo dei Beni Architettonici e Paesaggistici oltre al parere favorevole di detta commissione comunale serve anche quello della Soprintendenza per i Beni Ambientali di cui al D.Lgs 42/2004.

## **11. Titoli abilitativi**

1. All'interno delle aree cimiteriali gli di interventi edilizi da parte del Privato, possono essere realizzati mediante preventiva istanza di Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata Inizio Attività, con emissione di parere da parte della Commissione per il paesaggio.

2. I titoli abilitativi di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti in funzione del tipo di intervento edilizio che si intende realizzare come specificato nella tabella relativa alla tipologia di intervento (*Tab. 01*).

3. L'istanza dei titoli abilitativi di cui al comma 1 deve essere redatta da un tecnico abilitato, sulla base della modulistica fornita dal Comune.



4. Alle Segnalazioni Certificate d'Inizio Attività ed alle richieste di Permesso di Costruire devono essere allegati in duplice copia i seguenti elaborati e documenti:

NOME ELABORATO	TIPO ELABORATO	CAPPELLE	TOMBE
Elaborati Grafici (Stato di Fatto - Progetto e Raffronto)	Planimetria Generale	1:200	1:200
	Piante	1:50	1:20
	Prospetti	1:50	1:20
	Sezioni	1:50	1:20
	Particolari Costruttivi	1:10 / 1:20	1:10 / 1:20
Dimostrazione Superamento Barriere Architettoniche	Piante	1:50	1:20
Esame dell'Impatto Paesistico dei Progetti	Documento	SI	SI
Relazione Tecnica	Documento	SI	SI
Documentazione Fotografica	Documento	SI	SI
Titolo di Proprietà o Concessione	Documento	SI	SI
Ricevuta Versamento Diritti di Segreteria	Documento	SI	SI

*Tab. 02 – Elaborati a corredo dei titoli abilitativi*

5. Il titolo di possesso/concessione può essere prodotto con autocertificazione del proprietario-concessionario sotto la propria responsabilità.

6. Per la tempistica e l'iter procedurale di detti titoli abilitativi valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

7. Costituiscono variazioni essenziali al Permesso di Costruire o alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

- a) La modifica della sagoma dell'edificio e del manufatto funebre, non preventivamente autorizzata;
- b) La realizzazione di un maggiore numero di loculi e/o tumuli rispetto a quanto autorizzato;
- c) Il cambiamento delle caratteristiche formali e materiali del manufatto e dell'apparato decorativo per i manufatti sottoposti a tutela.

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 18	

8. Le modifiche a segnalazione certificate di inizio attività o a permessi di costruire, che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono soggette rispettivamente alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di rilascio del permesso di costruire qualora riguardino anche una sola variazione. In tali casi la SCIA o il permesso di costruire costituiscono parte integrante dell'originario titolo abilitativo e sono presentati o richiesti prima della realizzazione delle opere ed entro il termine di validità del titolo abilitativo originario.

9. Al Comune spetta la vigilanza ed il controllo sugli interventi edilizi realizzati dai privati in ambito cimiteriale.

10. In ambito cimiteriale costituisce abuso edilizio:

- a) l'occupazione di una area di sedime maggiore o comunque diversa da quella assegnata in concessione;
- b) la modifica dei parametri edilizi dichiarati, approvati o comunque di quelli rappresentati all'interno della documentazione consegnata;
- c) la realizzazione di interventi edilizi in assenza dei titoli abilitativi, di cui al comma 1.

11. Nel caso di interventi edilizi realizzati su manufatti esistenti, l'assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione; mentre la mancata osservanza delle indicazioni di progetto comporta la decadenza del titolo abilitativo e l'annullamento della concessione, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

12. La realizzazione di nuovi manufatti in assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione ed il passaggio di proprietà dello stesso al Comune, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche.

## **12. Disposizioni operative generali**

I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori eseguiti per loro conto, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Per l'esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti dei cimiteri.

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Deve essere cura delle

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 19	

ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti.

I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale nel caso di accumulo temporaneo, in attesa dello smaltimento ad onere e cura dell'impresa esecutrice. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.

I rifiuti derivanti da lavori edili di qualsiasi tipo (inerti, macerie ecc...), ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, e opportunamente smaltiti, secondo le modalità di legge, a cura e spese dell'esecutore di lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico, evitando lo spargimento di materiali sul suolo o di imbrattare le opere.

I mezzi di trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero oltre il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico. Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale e reso fruibile in sicurezza.

E' fatto divieto alle imprese autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

Qualunque sia l'intervento che si vada a fare nei cimiteri, i luoghi devono essere ripristinati nello stato antecedente l'intervento, compreso pulizie, asportazione di ogni materiale residuo o eccedente la situazione precedente, ripristino di sistemazione del terreno compreso strato di ghiaino superficiale o lo strato di manto erboso, asciugatura delle superfici, con particolare riguardo a situazioni che possano generare fango o altri inconvenienti per i fruitori.

E' compito delle imprese affidatarie dei lavori attuare tutte le norme e le precauzioni finalizzate rispetto della normativa inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro. In ogni caso le aree di cantiere interne al cimitero dovranno essere sempre opportunamente delimitate in modo da impedire l'accesso a personale non autorizzato.

Per motivate esigenze date dalla natura dei lavori e necessarie alla messa in sicurezza del cantiere stesso nei confronti dei visitatori e previo accordo con l'Ufficio Servizi Cimiteriali, si potranno occupare aree esterne a quella di concessione.

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 20	

## **13. Modalità di svolgimento dei lavori**

### Prescrizioni generali

1. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione. In questo caso l'Amministrazione stabilisce se questo oggetto ha valore storico, testimoniale, artistico od ambientale tale da essere opportuno conservarlo a magazzino o in aree particolari dei cimiteri ove collocare queste testimonianze. Nel caso non abbiano valore, il manufatto viene smaltito come maceria ed inviato ai siti autorizzati.

2. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.

3. La posa di lapidi, targhe, monumenti ecc... deve sempre essere effettuata in modo che siano evitati:

a. cedimenti

b. pericoli per la pubblica incolumità

c. danni a terzi o al demanio

e sia garantito il decoro.

4. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione con un tempo di asportazione della lapide irregolare comunque non superiore a dieci giorni e tempo di ripristino con lapide a norma, non superiore a 90 giorni. Scaduti inutilmente i 10 giorni, le lapidi, qualora ancora sul posto, sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo, con pagamento dell'operazione a carico del concessionario, e sostituite con un copritomba provvisorio o identificativo provvisorio posto sulla lastra di chiusura.

Trascorsi 90 giorni non è più consentita la sostituzione della lapide, per cui rimarrà per tutto il periodo l'identificativo provvisorio. Nel caso che la chiusura fosse realizzata con lastrina di ferro zincato (ossari / cinerari) questa va prima sostituita con una lastrina in calcestruzzo o muratura intonacata.

5. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti in conseguenza alla rimozione forzosa. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 21	

Posa di manufatti interrati:

1. Si intendono per manufatti interrati le costruzioni di sepolture, realizzate in seguito a rilascio di concessione onerosa, o gratuita per tombe ipogee per salme, ceneri o resti ossei.
2. Qualsiasi manufatto interrato per sepoltura va posata su uno strato di magrone di cls. di livellamento che assicuri un piano di posa regolare.
3. Per le tombe a terra, è vietata qualsiasi forma di magrone o massetto, anche collegato al copritomba, poiché lo stesso sarebbe di impedimento alla mineralizzazione delle salme.

## **14. Accesso al Cimitero per Lavori**

L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. Sono inoltre vietati:

- l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia dei giorni festivi;
- l'inizio dei lavori per la costruzione di edicole e cripte dal 15 settembre al 5 novembre;
- l'introduzione di materiali, anche per tombe individuali dal 25 ottobre al 5 novembre.

È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali esclusivamente nei giorni feriali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

## **15. Estromissione di Imprese dai Cantieri**

La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire lavori nei cimiteri, delle disposizioni del presente Regolamento sono ad esse contestate dal Gestore del Cimitero e/o dall'Amministrazione Comunale con l'intimazione della regolarizzazione a norma degli articoli precedenti.

Alla terza contestazione successiva nell'arco di dodici mesi il Gestore del Cimitero e/o l'Amministrazione Comunale possono irrogare la sanzione della sospensione dei lavori in corso per un periodo non superiore a trenta giorni e nei casi più gravi la sanzione della estromissione dell'impresa dal cimitero comunale per un periodo massimo di tre mesi.

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 22	

## **16. Rimozioni – Opere Abusive**

### **16.1 Rimozione di manufatti e ornamenti**

Previa diffida, diretta agli interessati se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per 30 giorni, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale siano state collocate. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.

Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati, senza necessità di preavviso.

Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata.

Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune. Gli oggetti non aventi valore artistico e/o non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo; il Responsabile del servizio presenta periodicamente alla Giunta comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione.

Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.

L'ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere integrando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.

### **16.2 Opere abusive**

Qualsiasi opera abusiva o non in possesso della necessaria autorizzazione può essere rimossa immediatamente d'ufficio.

Il Comune non ha l'obbligo della ricerca degli interessati, ma provvede ad affiggere per un periodo di 90 giorni apposito avviso nel cimitero, trascorso detto periodo l'opera abusiva diventa di proprietà comunale, salvo richiesta di restituzione da parte degli interessati fatta entro la tempistica prevista. In questo caso gli interessati dovranno rifondere i costi sostenuti dal Comune in relazione all'opera

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 23	

abusiva (rimozione, pratiche d'ufficio, tempo impiegato per l'affissione ecc..) prima di rientrare in possesso dell'opera.

Qualora gli interessati non facessero richiesta di restituzione o non pagassero i costi relativi stabiliti dal Comune entro 90 giorni dalla notifica degli stessi fatta dal Comune, l'opera diventa di proprietà del Comune, che ne disporrà pienamente.

## **17. Sanzioni e Integrazioni per Opere non Previste**

### **17.1 Violazioni a norme comportamentali**

Chiunque entri in un cimitero, compreso i titolari, dirigenti e dipendenti di imprese che operino nei cimiteri, deve rispettare le norme di comportamento previste dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e dalle presenti Norme Tecniche.

Per violazioni comportamentali personali si prevede una sanzione che va dal semplice richiamo verbale alla applicazione di una ammenda di 500,00 euro, salvo più gravi conseguenze in caso di deferimento all'autorità giudiziaria; nel caso di imprese, comunque queste sono in ogni caso responsabili del comportamento dei loro dipendenti, subappaltatori o fornitori. Per violazioni che possano in qualche modo rientrare nella sfera di attività dell'impresa, questa è tenuta a rispondere nei termini di cui all'articolo seguente.

### **17.2 Violazioni da parte di imprese operanti nel Cimitero**

La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire lavori nei cimiteri, delle disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria comunale e delle presenti Norme, sono ad esse contestate dal Responsabile del servizio con l'intimazione della regolarizzazione entro il minimo tempo indispensabile e, se possibile, immediatamente.

Nel caso l'impresa non ottemperasse, viene immediatamente esclusa dall'accesso ai cimiteri fino a regolarizzazione, con l'immediata sospensione dei lavori in corso e obbligo di ripristino dei luoghi e dell'accessibilità, nonché smaltimento dei rifiuti e asporto dei materiali di lavorazione, salvo ogni eventuale azione di rivalsa del Comune sull'impresa o nei confronti del committente delle opere.

Nel caso di accertamento di comportamento scorretto, o per una violazione alle presenti Norme Tecniche commessa dalle Imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste del Regolamento comunale di Polizia mortuaria, il Responsabile del servizio, previo contraddittorio con l'Impresa interessata, potrà in particolare sospenderle l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 24	

tempo variabile da 15 giorni a 180 giorni, secondo la gravità della violazione stessa, fatto salvo il diritto di rivalsa per danni anche di immagine per il Comune.

Ferme restando le sanzioni di cui ai commi precedenti, alla terza contestazione successiva nell'arco di dodici mesi il Responsabile del servizio può irrogare la sanzione della sospensione dei lavori in corso per un ulteriore periodo di novanta giorni e nei casi più gravi o in caso di recidiva la sanzione della estromissione dell'impresa da tutti i cimiteri del Comune per un periodo di 360 giorni.

## **18. Sepolture Private**

La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.

Ai fini di una corretta programmazione dell'uso del cimitero, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma l'Amministrazione Comunale.

L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione. Si applicano alle sepolture costruite dai privati tutte le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.

La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio.

I materiali da scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.

Le sepolture private si distinguono in:

a) tombe di famiglia (o edicole funerarie): consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;



COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 25	

b) posto in muratura: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;

c) posto in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campo comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;

d) celletta: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassetine ossario o urne cinerarie;

Entro sei mesi dalla concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. Entro lo stesso termine sui posti in terra deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni di cui sopra.

## **19. Camera Mortuaria (Deposito Mortuario)**

Il cimitero deve essere dotato di un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esisti di fenomeni cadaverici trasformativi, di urne cinerarie ecc.

Tale deposito deve essere illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi di adeguato ricambio di aria, con pavimento e pareti rivestite di materiale lavabile.

Deve essere garantito lo scolo delle acque di lavaggio nel rispetto della normativa nazionale e locale in tema di trattamento delle acque reflue.

Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2,00 devono essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Si specifica che il cimitero di Villa di Serio è dotato di idonea sala mortuaria.

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 26	

## **20. Ossario Comune**

In almeno un cimitero del Comune ci deve essere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

## **21. Esumazione ed Estumulazione**

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo di tre anni con enzimi. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, si dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per la cremazione dei resti mortali (punti 5 e 6 della Circolare 31 luglio 1998, n.10).

*Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e dal Gestore del Cimitero.*

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture e per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 e s.m. e i. devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 27	

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, vengono regolarmente appositamente dal Sindaco e/o dall'Ufficio preposto.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, possono essere inumati o cremati secondo i disposti dei punti 5 e 6 della Circolare 31 luglio 1998, n.10 e previa autorizzazione del Sindaco e/o dell'Ufficio preposto.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco e/o all'Ufficio preposto chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Il sindaco e/o l'Ufficio preposto può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni di cui sopra.

## **22. Soppressione del Cimitero**

Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente per territorio. Il terreno di cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la

COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG)	<b>Piano Regolatore Cimiteriale</b> <b>-- Norme Tecniche di Attuazione --</b>	Rev.	00
		Data:	01/10/20
		Pag 28	

profondità di metri due e le ossa che si rinvergono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano di proprietà del comune.

## **23. Reparti Speciali entro il Cimitero**

Il piano regolatore cimiteriale può prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco e/o dall'Ufficio preposto in concessione un'area adeguata nel cimitero.